

Proposta di deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifica "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI" per l'introduzione della lett. d) all'art. 26 al fine di prevedere riduzioni alle utenze non domestiche in caso di cessione di eccedenze alimentari ai fini della solidarietà sociale

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che:

secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), circa un terzo di tutti gli alimenti prodotti nel mondo va perso o sprecato in una qualche fase della filiera alimentare, fra il produttore e il consumatore: solo nell'Unione Europea ciò corrisponde a circa 87,6 milioni di tonnellate di alimenti l'anno;

sempre secondo la FAO, circa 690 milioni di persone oggi soffrono la fame e tre miliardi non possono permettersi un'alimentazione sana, mentre la pandemia da COVID-19 sta mettendo a repentaglio la sicurezza alimentare e nutrizionale di un numero ulteriore di persone che potrebbe raggiungere i 132 milioni di unità;

secondo l'Organizzazione Mondiale per le Relazioni Internazionali (WOIR) lo spreco di cibo è responsabile di 4,8 miliardi di tonnellate di gas serra emessi nell'atmosfera, per un consumo di acqua di 180 miliardi di metri cubi

Rilevato che:

il 14/09/2016 è entrato in vigore il provvedimento di Legge del 19/08/2016 n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi";

detta normativa è orientata a perseguire la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

- a) Favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
- b) Contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
- c) Contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, N. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
- d) Contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della suddetta legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

l'articolo 3 *“Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale”* della sopracitata legge n.166/2016 prevede che *“gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatori”* e che questi ultimi *“devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti”*;

l'art. 17 *“Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti”* della sopracitata legge n.166/2016 prevede la possibilità per i comuni di applicare alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

Preso atto che:

sono numerose le amministrazioni comunali che già prevedono all'interno dei propri regolamenti di applicazione della Tassa sui Rifiuti una riduzione per le utenze non domestiche che donano le eccedenze a favore di enti no profit, iniziative che si sono moltiplicate e diffuse sempre di più sul territorio nazionale;

l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in collaborazione con il Ministero della Transazione Ecologica, ha redatto e pubblicato il 04/01/2022 i *“Quaderni operativi per la riduzione delle eccedenze alimentari”*, contenenti linee guida e modelli fac-simile per gli enti locali e per gli operatori del settore alimentare, reperibili online all'indirizzo sprecoalimentare.anci.it/;

nella Comunicazione 2017/C 361/01 dedicata alle donazioni alimentari (Orientamenti dell'UE sulle donazioni alimentari), la Commissione Europea ha fornito una definizione di redistribuzione alimentare come *“processo grazie al quale eccedenze alimentari che potrebbero altrimenti andare sprecate vengono recuperate, raccolte e fornite a persone, in particolare bisognose”*;

Ritenuto pertanto, allo scopo di favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano da parte di soggetti indigenti e più bisognosi, di avvalersi dell'art. 17 della Legge 166/2016 apportando al vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa sui Rifiuti - TARI" approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2023, un'apposita integrazione consistente nell'inserimento della lett. d all'art. 26 rubricato "Altre agevolazioni per Utenze NON Domestiche", come di seguito specificato:

lett. d)

- Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle attività produttive esercizi di vicinato entro i 150 mq che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale il Comune applica una riduzione della tariffa rifiuti come prevista nei commi successivi.
- La cessione deve avvenire a favore di associazioni di volontariato o altri enti del Terzo settore iscritti nell'apposito albo comunale delle associazioni.
- Le associazioni o altri enti del terzo settore donatarie devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno; le eccedenze non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali.
- Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Invenduti per carenza di domanda;
 - b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - c) rimanenze di attività promozionali;
 - d) prodotti conferibili entro 15 giorni dalla data di scadenza;
 - e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
 - f) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
 - g) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
- La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo utilizzando un apposito modulo di autocertificazione riepilogativo annuale, dal quale risultino i soggetti beneficiari, la tipologia, la quantità di prodotti alimentari ceduti e la data di consegna. Alla modulistica andrà allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei donatori che certificano i quantitativi donati, la fotocopia del documento di identità dei donanti e dei donatari.
- La riduzione tariffaria è pari al 10% della quota variabile della tariffa per la cessione di beni alimentari con un peso pari o inferiore a 55 kg ed è pari al 20% se i quantitativi conferiti sono superiori a 55 kg. La riduzione, se spettante, verrà riconosciuta a consuntivo nell'avviso di pagamento TARI dell'anno successivo.

Rilevato infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa

esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997;

Visti:

la Legge 147/2013;

il Decreto Legislativo 152/2006;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l'art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 3/12/1992 e successive modificazioni;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. **di considerare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. **di approvare** l'integrazione al vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa sui Rifiuti - TARI" del Comune di Ciampino, approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2023 consistente nell'inserimento della lett. d) all'art. 26 rubricato "Altre agevolazioni per Utenze NON Domestiche" come di seguito specificato:

lett. d)

- Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle attività produttive esercizi di vicinato entro i 150 mq che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale il Comune applica una riduzione della tariffa rifiuti come prevista nei commi successivi.
- La cessione deve avvenire a favore di associazioni di volontariato o altri enti del Terzo settore iscritti nell'apposito albo comunale delle associazioni.
- Le associazioni o altri enti del terzo settore donatarie devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno; le eccedenze non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali.
- Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Invenduti per carenza di domanda;
 - b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - c) rimanenze di attività promozionali;
 - d) prodotti conferibili entro 15 giorni dalla data di scadenza;
 - e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;

- f) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
 - g) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
- La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo utilizzando un apposito modulo di autocertificazione riepilogativo annuale, dal quale risultino i soggetti beneficiari, la tipologia, la quantità di prodotti alimentari ceduti e la data di consegna. Alla modulistica andrà allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei donatori che certificano i quantitativi donati, la fotocopia del documento di identità dei donanti e dei donatori.
 - La riduzione tariffaria è pari al 10% della quota variabile della tariffa per la cessione di beni alimentari con un peso pari o inferiore a 55 kg ed è pari al 20% se i quantitativi conferiti sono superiori a 55 kg. La riduzione, se spettante, verrà riconosciuta a consuntivo nell'avviso di pagamento TARI dell'anno successivo.

3. **di disporre** la trasmissione telematica della presente deliberazione e del Regolamento modificato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione del sito informatico di cui all'articolo 1, co. 3 del D. Lgs. 360/1998;

4. **di disporre** la pubblicazione sul sito istituzionale del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI" debitamente modificato, contestualmente alla pubblicazione della presente;

5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000.